



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

AREA AMMINISTRATIVA

NUMERO 36

DATA 23/03/2022

OGGETTO:

Revoca Determinazione di impegno n 153 del 12.11.2020 di approvazione del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 posto di " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO " Categoria C - Posizione Economica C1 - Area Amministrativa.

- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 28.10.2015;
- VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, integrato con il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, e successive modifiche;
- VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTA:

La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22.12.2021 - All'oggetto: "Determinazioni in merito alle posizioni organizzative dei Responsabili di Aree e Servizi per l'anno 2022"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16.09.2020, esecutiva, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale e delle assunzioni che, tra l'altro, prevedeva per l'anno 2020 la copertura di n.1 posto di Cat. C/C1 presso l'Area Amministrativa, Servizio Segreteria Tributi, mediante procedura concorsuale;

CHE con determinazione N. 153 del 12.11.2020 è stato approvato il relativo bando di concorso pubblico;

CHE la procedura concorsuale in questione è stata sospesa nella sua fase iniziale e che non è stata nominata la Commissione di concorso e non è stata effettuata nessuna prova;

PRESO ATTO che nel frattempo, a seguito di dichiarazione di disponibilità della dipendente Sig. D.N., con deliberazione GC. N. 37 del 26.05.2021 si è disposta la modifica del profilo professionale della dipendente Sig.ra D.N., da "Vigile urbano con mansioni aggiunte di autista scuolabus" - Area di Vigilanza - Settore Polizia Locale a "Istruttore Amministrativo" - Area Amministrativa;

ATTESO, pertanto, che per sopravvenute esigenze organizzative e per ragioni di interesse pubblico non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

VISTA la deliberazione G.C. n. 16 del 09.02.2022, con la quale si prevedeva la revoca in autotutela del bando di concorso di cui sopra;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale, rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza N. 1343/2015, sentenza N. 73/2015, sentenza n. 136/2014, TAR Puglia sentenza N. 1437/2017);

RAVVISATA la necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevati nel caso concreto;

RICHIAMATO altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse. In tali circostanze nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13, primo comma, della Legge n. 241/1990"* (Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4554 del 1° agosto 2011);

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge"*;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici, in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato alla luce delle nuove normative ed alle diverse valutazioni organizzative, porta a ritenere non più necessario il concorso pubblico succitato;

RITENUTO, quindi, che il provvedimento di autotutela non leda posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico finalizzato alla buona organizzazione dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.lgs 267/200 (Tuel) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di procedere alla revoca parziale, in sede di autotutela, della delibera di G.C. n. 41 del 16.09.2020, di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale, per quanto attiene alla copertura del posto di Cat. C/C1 – Istruttore Amministrativo - Area Amministrativa – Servizio Segreteria Tributi;
- Di disporre la revoca della determinazione del Servizio Personale, N. 153 del 12.11.2020, di approvazione del bando di concorso per la copertura del posto di cui in oggetto;
- Di disporre la restituzione delle somme pagate dai concorrenti a titolo di tassa concorsuale, previa richiesta esplicita da parte di diretti interessati da farsi secondo lo schema allegato alla presente che ne forma parte integrante;
- Di impegnare la somma stimata di €. 520 (risultante dagli incassi della Ragioneria del Comune di Salussola) e di imputarla alla missione/programma/titolo/macroaggregato 01/04/1/109 nell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 che regola l'assunzione degli impegni in esercizio provvisorio;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Di liquidare la spesa con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente, a seguito di ricevimento delle richieste;
- Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

ATTESTA

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa in fase preventiva di formazione della presente determinazione, nonché la compatibilità monetaria, ovvero la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1. lett. a), Punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***Firmato digitalmente* CHIODA Manuela**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Salussola.